

mercato, è opportuno completare dette clausole facendo riferimento agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;

considerando che, nel contesto delle relazioni commerciali con i paesi terzi non soggetti agli accordi GATT, la Comunità non è vincolata dagli obblighi relativi all'accesso al mercato comunitario che ne derivano; che, per garantire, se del caso, che possano essere adottate le misure necessarie per i prodotti provenienti da tali paesi, è opportuno conferire alla Commissione i corrispondenti poteri, che essa potrà esercitare nel contesto della procedura nel comitato di gestione;

considerando che, in virtù dell'accordo, la concessione di sovvenzioni all'esportazione è d'ora in poi limitata a taluni gruppi di prodotti agricoli ivi definiti; che, inoltre, essa è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore;

considerando che il rispetto dei limiti in valore potrà essere garantito al momento della fissazione delle restituzioni e nell'ambito del controllo dei pagamenti, secondo la normativa del FEAOG; che il controllo può essere agevolato dalla fissazione anticipata obbligatoria delle restituzioni, senza pregiudicare la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di cambiare la destinazione prefissata all'interno di una zona geografica alla quale si applica un tasso di restituzione unico; che, in caso di cambio di destinazione, occorre pagare la restituzione probabile alla destinazione effettiva pur commisurandola al livello dell'importo applicabile alla destinazione prefissata;

considerando che il controllo dell'osservanza dei limiti quantitativi richiede l'istituzione di un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace; che a tal fine è opportuno assoggettare la concessione di qualsiasi restituzione alla presentazione di un titolo d'esportazione; che la concessione delle restituzioni nei limiti disponibili dovrà effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati; che deroghe a tale norma possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non figurano nell'allegato II del trattato e ai quali non si applicano limiti in valore e per le azioni di aiuto alimentare, in quanto queste ultime sono esenti da qualsiasi limitazione; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di deroghe alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non dovrebbero superare i limiti quantitativi; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne previste dall'accordo può essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

considerando che nella maggior parte delle organizzazioni comuni dei mercati, l'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo rientra nella sola com-

petenza del Consiglio; che, nelle condizioni economiche risultanti dall'accordo, potrà rivelarsi necessario reagire rapidamente a problemi di mercato conseguenti all'applicazione di detto regime; che in proposito occorre conferire alla Commissione le competenze di adottare misure d'urgenza limitate nel tempo; che occorre assoggettare tali misure all'applicazione della procedura di cui all'articolo 3 della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987⁽¹⁾;

considerando che è inoltre necessario garantire il rispetto delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; che a tal fine devono essere inserite le precisazioni necessarie nel regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾;

considerando che, in seguito alle modifiche della normativa agricola contemplate nel presente regolamento, più regolamenti del Consiglio derivanti dai regolamenti di base sono ormai privi di oggetto; che per motivi di chiarezza sul piano giuridico è opportuno abrogarli; che, nel caso specifico, occorre altresì abrogare talune disposizioni che, senza essere direttamente legate agli accordi GATT, non hanno più effetto; che lo stesso vale per alcuni regolamenti del Consiglio, detti della «nuova generazione», che possono essere in buona parte incorporati nei regolamenti di base in questione;

considerando, tuttavia, che le norme generali del Consiglio esistenti relative all'applicazione della clausola di salvaguardia non hanno potuto essere integrate nei regolamenti di base; che alla luce dell'importanza delle modifiche rese necessarie in questo settore a seguito degli accordi GATT, i regolamenti in questione non possono essere mantenuti; che occorre quindi abrogarli, pur prevenendo le basi giuridiche che consentano la loro sostituzione;

considerando che potrebbero insorgere problemi nell'applicazione dell'accordo sull'agricoltura se le procedure interne da realizzare divergessero in modo sensibile tra i vari settori; che quindi occorre uniformare tali procedure;

considerando che l'adozione da parte del Consiglio di norme generali d'esecuzione ha consentito in passato di fornire un inquadramento adeguato alle norme più specifiche necessarie per la gestione dei mercati; che l'attuazione di detto accordo nell'agricoltura non dovrebbe rimettere in questione i meccanismi e le procedure di gestione della politica agricola comune;

(1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

(2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42).